

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

Provincia di Mantova

***REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)***

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ART. 3 DLGS 109/98)

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 es. m., al fine di realizzare una maggiore equità nella distribuzione della spesa sociale del comune.

2. Lo strumento definito a tale scopo è l'**indicatore di situazione economica equivalente** che si ottiene sommando, nei modi previsti dal presente regolamento, i redditi del nucleo familiare con una quota del patrimonio e ponderando tale somma in base alla struttura del nucleo familiare.

3. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare i regolamenti comunali per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ogni altra norma relativa alla concessione di agevolazioni economiche, tariffarie e tributarie dipendenti dalle condizioni economiche dei richiedenti.

4. Le norme del presente regolamento si applicano ai benefici e ai servizi erogati a carico dell'amministrazione comunale. Nel caso in cui l'ente eroghi contributi a carico di altre amministrazioni, valgono le norme fissate dall'ente che se ne fa carico.

ARTICOLO 2 INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi del comma successivo e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 7.

2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive..

3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per particolare servizi, il Consiglio Comunale in sede di definizione di tariffe e benefici, può determinare una diversa composizione del nucleo familiare, estratto nell'ambito dei soggetti indicati al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 130/2000 come previsto dal comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto.

4. L'**indicatore della situazione economica** del nucleo familiare si calcola sommando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, definiti, nel rispetto della Tabella 1 allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s. m., secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi di cui alla Tab.2 dello stesso decreto.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1; 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti;
 - b) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - c) il reddito figurativo da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, di cui al successivo art. 4 comma 2.
2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.
3. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. Tale detrazione non si applica nel caso in cui il nucleo familiare abbia usufruito del contributo del Fondo Sociale Affitti.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio familiare è composto dal patrimonio mobiliare e dal patrimonio immobiliare.
2. Ai fini della determinazione del **patrimonio mobiliare** devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 7:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri

stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

3. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione della partecipazione del patrimonio mobiliare al reddito complessivo nella misura di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. c)

4. Il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel corso del periodo di imposta considerato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione (art. 8, comma 3, D.Lgs. 130/2000).

5. Il patrimonio totale di cui ai precedenti comma partecipa alla formazione dell'indicatore di situazione economica nella misura del 20%.

ARTICOLO 5

FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente previsti alla Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31/03/98 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

+ 0,35 per ogni ulteriore componente

+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore

+ 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;

+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

ARTICOLO 6

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), ottenuto sommando redditi e patrimoni di tutti i membri del nucleo familiare, al netto delle detrazioni previste dai precedenti articoli, e il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare (precedente art. 5, comma 1), eventualmente incrementato dagli elementi correttivi di cui al comma 2 del medesimo art. 5:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{Indicatore situazione economica (ISE)}}{\text{Parametro di numerosità + correttivi}}$$

2. Per ogni singolo servizio o prestazione, il Consiglio comunale, in sede di fissazione delle tariffe, delle aliquote e dei corrispettivi per imposte e servizi, determinerà le soglie di ISEE entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni.

3. L'accesso alle agevolazioni, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente comma 2.

ARTICOLO 7

MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di validità annuale, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Tale dichiarazione può essere presentata oltre che al comune al quale si richiede il beneficio, anche alla sede INPS territorialmente competente. Tali enti rilasciano apposita attestazione relativa al valore dell'ISEE accertato.

2. Il richiedente dichiarerà altresì

a) di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio;

b) di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni incomplete o false, ai sensi dell'art. 26 della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazione. In caso di accertamento di dichiarazione falsa o incompleta, si provvederà d'ufficio all'esclusione dai benefici e al recupero di quanto già erogato.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare successive modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

ARTICOLO 8

COMPETENZE E CONTROLLI

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Per i redditi dichiarati da lavoratori autonomi si dà luogo ad accertamento in ogni caso in cui il reddito dichiarato è inferiore ai minimi fissati dai relativi studi di settore.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

4. L'amministrazione comunale potrà sottoscrivere, singolarmente o in associazione con altri comuni, apposite convenzioni con l'amministrazione finanziaria per procedere a controlli sulle condizioni reddituali e patrimoniali dei dichiaranti.

ARTICOLO 9

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 1
ARTICOLO 2 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	Pag.1
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO	Pag. 2
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO	Pag. 2
ARTICOLO 5 - FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	Pag. 3
ARTICOLO 6 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE	Pag. 4
ARTICOLO 7 - MODALITÀ ATTUATIVE	Pag. 4
ARTICOLO 8 - COMPETENZE E CONTROLLI	Pag. 5
ARTICOLO 9 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	Pag. 5